

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 31-7448

Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornith, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA) modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed, in particolare, l'art. 11 – quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

visti altresì:

l'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") il quale dopo aver previsto (comma 1) l'abrogazione della legge regionale 70/96, stabilisce che:

"Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

vista la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell'ambiente);

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria”;

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate e orari di caccia;
- c) il carniere giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

preso atto che il Coordinamento delle Associazioni Venatorie ha espresso un giudizio positivo sulla proposta di Calendario venatorio 2014/2015 in quanto conforme -relativamente alle specie cacciabili e ai prelievi giornalieri e annuali- a quello della precedente stagione venatoria 2013/2014;

ritenuto, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, esclusivamente sulla base di piani numerici predisposti sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

- ridurre, anche per la stagione venatoria 2014/2015, il carniere giornaliero ad un solo capo di

lepre comune ed anticipare al 1° dicembre la chiusura dell'attività venatoria a tale specie, in luogo del 31 dicembre come consentito dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 157/1992;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

rilevato che, con D.G.R. n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'art. 10 comma 10 della l. 157/92 la Regione ha approvato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti contenenti dati scientifici aggiornati sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio ed evidenziati, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente e che, successivamente, è stata avviata, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale.";

considerato che la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

presa visione dei dati trasmessi da ATC e CA relativamente ai capi prelevati nel corso della stagione venatoria 2013/2014, da cui emerge una significativa riduzione del numero dei cacciatori, sia residenti che foranei, esercitanti il prelievo (da 32.101 nel 2012/2013 a 29.236 nel 2013/2014) con conseguente riduzione, rispetto alla precedente stagione venatoria, della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile) nonché la diminuzione, relativamente alle specie cinghiale e cornacchia nera, del carniere del singolo cacciatore;

ritenuto di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2 della l. 157/92 per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts";

considerato che con nota prot. n. 1466/DB1111 del 30.1.2014 e successiva nota di sollecito prot. n. 4347/DB1111 del 12.3.2014 è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2014/2015;

vista la nota n. 0012986/T-A11 del 26.3.2014 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2014/2015 senza formulare osservazioni in ordine alle specie ed ai relativi periodi di prelievo in quanto questi ultimi "appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente";

rilevato che quanto alla specie lepre comune il prelievo -la cui chiusura è stata anticipata al 1° dicembre in luogo del 31 dicembre ex art. 18, comma 1 lett. a) l. 157/1992- appare sostenibile in quanto il carniere giornaliero da oltre dieci anni è limitato a un solo capo e quello stagionale a cinque, che quanto alla specie coniglio selvatico, di cui peraltro lo stesso Istituto suggerisce di prevenire “un’ulteriore espansione”, la stessa specie risulta presente in numero ed in aree alquanto limitati, mentre, per quanto riguarda la specie Silvilago (o minilepre), in ottemperanza a quanto indicato dall’Istituto, è stato incrementato il carniere giornaliero e stagionale;

rilevato, inoltre, che l’Istituto ha espresso rilievi in ordine all’inizio dell’attività di addestramento cani al 16 agosto ritenendo che “una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l’epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)”;

considerato a tal proposito che l’addestramento ed allenamento dei cani, sia negli ATC che nei CA, è propedeutico all’effettuazione di censimenti della fauna selvatica, previsti dalle vigenti disposizioni, e che tale attività è comunque sospesa nelle giornate di martedì e venerdì e si interrompe su tutto il territorio regionale a partire dal 4° giorno antecedente l’inizio dell’attività venatoria;

rilevato inoltre che, fissando l’inizio dell’attività di addestramento dei cani (che non incide peraltro sul prelievo della fauna) al 16 agosto, si lascia intercorrere più di un mese tra l’inizio della medesima attività e l’apertura della caccia, anticipata presenza del cane che permette di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell’apertura della stagione venatoria, così stimolando il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

considerato inoltre che tale attività viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall’ISPRA, e che tale inizio anticipato giova al benessere del cane consentendogli di riabituarsi gradualmente all’attività dopo mesi di riposo forzato;

tenuto conto, inoltre, che, con il predetto parere, l’ISPRA pur formulando ulteriori considerazioni rispetto ad altri aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria quali gli adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA, e alla tipologia di munizioni per lo svolgimento dell’attività venatoria, ha tuttavia successivamente precisato, con note prot. n. 0014563/T-A11 e n. 0014567/A-T11 del 4.04.2014, che tali “suggerimenti”, pur concorrendo ad una corretta gestione venatoria, non costituiscono tuttavia parti integranti dello stesso parere, manifestando al contempo, la sua “soddisfazione nel constatare che codesta Amministrazione ha già ritenuto opportuno procedere alla Valutazione di Incidenza dell’attività venatoria all’interno dei siti Rete Natura 2000”;

ritenuto pertanto, fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di Incidenza (V.I.) di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all’art. 43 della l.r. 19/2009, di vietare l’attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, salvo che nei siti ricadenti nelle Province di Novara e Vercelli dotate di Piano faunistico-venatorio sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.), subordinando comunque la medesima attività venatoria al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni così come verranno esplicitati negli specifici provvedimenti adottati dalle

Strutture competenti;

considerato ancora che, fatte salve le eventuali disposizioni più specifiche che saranno previste dalle Misure di conservazione e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, oltre alle misure di tutela di cui sopra, in ognuno dei suddetti siti valgono comunque le ulteriori limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)");

ritenuto che il presente provvedimento rivesta carattere di urgenza ed indifferibilità in quanto, ai sensi dell'art. 18 della legge 157/1992, richiamato dall'art. 40, comma 3 della l.r. 5/2012, il calendario venatorio deve essere "pubblicato entro e non oltre il 15 giugno" dell'anno di riferimento;

tenuto inoltre conto che la mancata pubblicazione del calendario venatorio nei termini di cui sopra potrebbe comportare il mancato introito degli importi relativi alle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio (pari a circa 2.650.000 euro) e alle tasse di concessione relative alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie (pari a circa 700.000 euro), con la conseguente necessità di far fronte con fondi regionali al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole (art. 26 della legge 157/1992 e art. 40, comma 8 della l.r. 5/2012), danno alle produzioni agricole che sarebbe ulteriormente incrementato dall'aumento numerico di alcune specie non più oggetto di prelievo venatorio (in particolare corvidi e ungulati - cinghiale, capriolo, ecc. -);

considerati altresì i danni per gli imprenditori agricoli che allevano fauna selvatica e che sono concessionari delle aziende agri-turistico-venatorie che sono istituite ai fini di impresa agricola (art. 16 comma 1 lett. b legge 157/1992);

ritenuto inoltre che tutti gli atti amministrativi consequenziali, successivi e comunque connessi al presente provvedimento e necessari alla sua attuazione (così, ad esempio: definizione di linee guida per il prelievo, la gestione, il controllo di fauna selvatica, il prelievo, l'organizzazione e gestione di ungulati (OGUR) e altra fauna selvatica, criteri di ammissione dei cacciatori, criteri concernenti la gestione degli ambiti territoriali di caccia -A.T.C.-, comprensori alpini -C.A.-, aziende faunistico-venatorie -A.F.V.- e agri-turistico-venatorie -A.A.T.V.-, approvazione di piani di prelievo e abbattimento, definizione dei periodi di prelievo per determinate specie, approvazione proposta Piano faunistico-venatorio regionale) rivestano pari carattere di urgenza ed indifferibilità;

ritenuto, pertanto, di approvare, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2014/2015 (all. A) e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio (all. B), parti integranti del presente provvedimento, nonché di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

dato atto che si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare:

- il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2014/2015 così come riportato nell'allegato A);
- le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B);

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2014/2015

L'esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) nelle giornate del 3, 6, 7 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:

tortora;

b) nelle giornate del 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

c) - specie cacciabili dal 28 settembre al 30 novembre:

lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;

d) - specie cacciabili dal 28 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

e) - specie cacciabili dal 28 settembre al 30 novembre:

fagiano;

il prelievo è altresì consentito dal 1° al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale;

f) - specie cacciabili dal 28 settembre al 30 ottobre:

quaglia, tortora;

g) - specie cacciabili dal 28 settembre al 19 gennaio:

germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione;

h) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

beccaccia, beccaccino, allodola;

i) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio:

tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;

m) - specie cacciabili dal 28 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

n) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;

o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo*

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° agosto – 15 settembre
Femmina e Cl. 0	15 ottobre – 15 dicembre
Maschio	15 ottobre - 15 dicembre (1°-14 ottobre secondo regolamento**)

NOTA:

* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.

** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Nota: Nelle A.F.V. e A.A.T.V., caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi

sono:

mufone: dal 1° agosto al 31 gennaio;

cervo: dal 1° agosto al 31 gennaio;

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

p) – specie cacciabili dal 28 settembre al 28 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: **cinghiale**.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- dieci capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, cinque tortore e cinque quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- lepre comune: cinque capi annuali;
- starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;
- fagiano: trenta capi annuali;
- minilepre: sessanta capi annuali con il limite di 15 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;
- coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venticinque tortore e venticinque quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1. le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 15 febbraio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5 del Calendario venatorio;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 14 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A. :

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 16 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 1° settembre fino al 24 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 16 agosto al 24 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 24 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.7. In assenza di norme che regolamentino l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli utilizzabili come richiami vivi appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Piemonte non ne è consentito il loro utilizzo.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è consentita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della l.r. n. 11 del 25.6.2013.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli A.T.C. e dai C.A. ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, salvo che nei siti ricadenti nelle Province di Novara e Vercelli dotate di Piano faunistico-venatorio sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza (V.I.), è vietata fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di Incidenza (V.I.) di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009 ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni così come esplicitate negli specifici provvedimenti adottati dalle Strutture competenti.

7.2. Fatte salve le eventuali disposizioni più specifiche che saranno previste dalle Misure di conservazione e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17

ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vc.al.it/>.

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 (“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina”);

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

7.3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.1. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

7.4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.2. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito “Caccia, Pesca ed acquacoltura” all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, pernice bianca, coturnice, fagiano di monte, lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE